



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 96 DEL 30/09/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - CONFERMA TARIFFE ED ESENZIONI APPLICATE NEL 2019 PER L'ANNO 2020 E APPLICAZIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI PER COVID-19.

L'anno **2020**, addì **30** del mese di **settembre** alle ore **15:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa MARIA ALICE FIORDIPONTI.

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Assente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Presente
SANTINI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
DI GENNARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: ERRICO SEVERINA VINCENZA, BIANCHI CIRISTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2020
Numero: 1309

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - CONFERMA TARIFFE ED ESENZIONI APPLICATE NEL 2019 PER L'ANNO 2020 E APPLICAZIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI PER COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco illustrare il provvedimento in argomento;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri intervenuti nel dibattito e le dichiarazioni di voto dei Gruppi consiliari, come da resoconto verbale del presente punto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva di tale tassa;

VISTO l'art 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione della disciplina sulla TARI;

VISTA la deliberazione consiliare n. 109 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (T.I.A), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI gli artt. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 ed il comma 683 del sopra citato art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, il quale stabilisce che “ il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 25/06/2020 di differimento termini di versamento tari per l'anno 2020, applicazione tariffe 2019 in acconto per emergenza Covid – 19 ratificata dal Consiglio Comunale con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 30/07/2020 esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud non ha ancora approvato e trasmesso il Piano Finanziario, definito sulla scorta del corrispettivo del Servizio di Ambito 2020, da approvare con apposita delibera assembleare;

CONSIDERATO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

VISTO che l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, permette di confermare le stesse tariffe del 2019 anche per il 2020; e così procedendo approvare e determinare entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA, e ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.L. 267/2000, nonché il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

VISTO l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, che interviene a modificare l' art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020.

DATO ATTO che con l'art. 138 del DI 34/2020 si uniformano i termini per la deliberazione dei regolamenti e misure del prelievo dei tributi locali, prima al 31 luglio, ed ora ulteriormente al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti e delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;

- dal costo complessivo del servizio vanno detratte le esenzioni nel limite massimo di € 250.000,00, finanziate con fondi propri di bilancio e non con i proventi della tassa per riduzioni in favore delle utenze non domestiche e domestiche disagiate così come stabilito dalla delibera n. 158/2020 di ARERA a causa della grave pandemia per COVID -19;

RITENUTO pertanto procedere alla bollettazione anche del saldo Tari 2020 applicando le stesse tariffe del 2019 approvate con delibera Consiliare n. 25 del 29/03/2019, avvalendosi della facoltà stabilita dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, che permette di confermare le stesse tariffe del 2019 anche per il 2020; e così procedendo approvare e determinare entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA, e conguagliare i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la risoluzione del Mef n. 1/DF del 2011, nella quale – pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione – si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto dei costi di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 del D.L.n. 248/2007 e delle esenzioni per COVID pari € 250.000,00, finanziate con fondi propri di bilancio, che

procedere all'invio degli avvisi di pagamento per TARI 2020 con le tariffe 2019 e specificare che dette riduzioni per COVID saranno distribuite:

- € 190.000,00 saranno destinate a finanziare la riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche rimaste chiuse per la grave pandemia da COVID 19, nella misura minima percentuale del 25%, fino alla massima del 70%, specificando che nelle riduzioni riportate nella tabella sottostante non sono inclusi gli esercizi che nel proprio codice ATECO ricomprendono le attività di seguito descritte:

dalla categoria 4 "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi": sono esclusi i distributori di carburante

dalla categoria 11 "Uffici, agenzie, studi professionali": sono esclusi gli studi professionali/professionisti, i medici /veterinari e le assicurazioni;

dalla categoria 13 "abbigliamento, calzature, libreria , cartoleria, ferramenta": sono esclusi gli esercizi che tra le attività hanno ferramenta, vendita computer e telefonia ;

001	Musei, bibliot., scuole, associazioni luoghi di culto	70%
002	Cinematografi e teatri	70%
004	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi sono esclusi i distributori di carburante	25%
005	Stabilimenti balneari	25%
006	Esposizioni, autosaloni	25%
007	Alberghi con ristorante	50%
008	Alberghi senza ristorante	50%
011	Uffici, agenzie, studi professionali sono esclusi gli studi professionali/professionisti, i medici /veterinari e le assicurazioni	25%
013	Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta sono esclusi gli esercizi che tra le attività hanno ferramenta, vendita computer e telefonia	70%
015	Negozi di filatelia,tessuti,tappeti,cappelli,antiquariato	70%
016	Mercati beni durevoli	25%
017	Attività artigianali:parrucchiere, barbiere, estetista	70%
018	Attività artigianali:falegname, idraulico, fabbro, elettr., barb	50%
019	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
020	Attività industriali con capannoni di produzione	25%
021	Attività artigianali di produzione beni specifici	50%
022	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	70%
023	Mense, birrerie, amburgherie	70%
024	Bar, caffè, pasticceria	70%
030	Discoteche, night club	70%
07B	Agriturismi e affittacam. con somministr. pasti	50%
08A	Case vacanze, affittac. senza sommin. pasti	50%
08B	Agriturismi senza somministr. pasti	50%

- € 60.000,00 saranno destinate a finanziare le utenze domestiche disagiate ovvero per i soggetti aventi i requisiti indicati articolo 57 bis, comma 2, del decreto 124/2019 e cioè i nuclei famigliari con:
 - ISEE fino a 8mila 265 euro;
 - ISEE fino a 20mila euro e almeno quattro figli a carico;
 - titolari di reddito o pensione di cittadinanza;
 - un componente del nucleo familiare ha una malattia grave che richiede l'utilizzo di apparecchiature mediche indispensabili per il mantenimento in vita alimentate con energia elettrica.

Le relative domande dovranno essere inviate all'ufficio competente entro il termine del 15/11/2020 e la graduatoria sarà redatta sulla base del solo valore ISEE valido per l'anno 2020.

L'esenzione per ISEE da 0 a 5.000,00 sarà applicata nella misura del 100% della quota fissa e del 100% della quota variabile, per gli ISEE da 5.000,01 a 8.265,00 e altri soggetti sarà applicata l'esenzione del 100% della sola quota variabile.

Qualora all'esito della fatturazione effettiva del saldo per l'anno 2020 risultasse che residuano risorse destinate alle riduzioni in favore delle utenze non domestiche e domestiche disagiate così come stabilito dalla delibera n. 158/2020 di ARERA da una delle due tipologie, mentre nell'altra risultassero essere insufficienti, le risorse come ripartite con il presente atto potranno essere riattribuite all'altra tipologia di utenze, fermo restando il limite massimo complessivo di € 250.000;

DATO ATTO che in esecuzione del vigente Regolamento Comunale della TARI nel saldo 2020 saranno conguagliate le utenze relative agli studi professionali alle quali verrà applicata la tariffa cat. 12 "Banche e istituti di credito e studi professionali";

DATO ATTO che le riduzioni complessive della quota variabile non potranno superare il limite massimo del 90% della quota variabile ai sensi dell'art. 27 "Cumulo di riduzioni e agevolazioni" del vigente regolamento TARI approvato con delibera n. 56 del 30/07/2020 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 che per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale e dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

DATO ATTO che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n. 21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e succ. mod., è stata affidata al soggetto Gestore Unico individuato prima in Sienambiente Spa (fino a quasi tutto il 2013), e dopo in Sei Toscana S.r.l. che l'hanno esercitata su tutto il territorio comunale, ed ha compreso la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dalla normativa in materia, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, così come disciplinato dal Regolamento di cui alla normativa in materia e dal Contratto di servizio ad eccezione della bollettazione e dei rapporti con utenza che viene gestita dal Comune;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle esenzioni previste per emergenza epidemiologica da COVID- 19 sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011, quantificabile per l'anno 2020 in euro 250.000,00 per agevolazioni concesse alle utenze domestiche e non domestiche, è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2020, per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd già approvati per l'anno 2019 approvati con delibera del consiglio comunale n.8 del 21/02/2019 nonché confermare l'applicazione delle tariffe dell'anno 2019 anche per l'anno 2020 approvate con delibera del consiglio comunale n. 25 del 29/03/2019;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell' artt. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", in ordine alla regolarità tecnica, attinente alla correttezza dell'azione amministrativa, nonché quello favorevole del Responsabile Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto7) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, che si allega,

Posto in votazione il presente provvedimento, viene approvato con il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 16, compreso il Sindaco;
- voti favorevoli: n. 14;
- voti contrari: n. /;

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

- 1) di dare atto che ai sensi degli artt. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 ed il comma 683 del sopra citato art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “ *il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*” che per il 2020 è fissato al 30/09/2020;
- 2) di dare atto che l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, non ha ancora approvato e trasmesso il Piano finanziario per l'anno 2020;
- 3) di confermare, per l'anno 2020, per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb già approvati per l'anno 2019, così per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, approvati con delibera del consiglio comunale n.8 del 21/02/2019 esecutiva ai sensi di legge;
- 4) di confermare l'applicazione delle tariffe dell'anno 2019 per l'anno 2020 approvate con delibera del consiglio comunale n. 25 del 29/03/2019 avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, che permette di approvare le stesse tariffe del 2019 anche per il 2020; e così procedendo approvare e determinare entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA, e ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 5) di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti percentuali, in modo da non determinare variazioni rispetto alla ripartizione dell'esercizio 2019;
- 6) di stabilire, in esecuzione del vigente Regolamento Comunale della TARI, che nel saldo 2020 saranno conguagliate le utenze relative agli studi professionali alle quali verrà applicata la tariffa cat. 12 “ Banche e istituti di credito e studi professionali”;
- 7) di stabilire che le riduzioni per utenze non domestiche e domestiche disagiate per Covid -19 finanziate con risorse proprie di bilancio ammontano complessivamente ad € 250.000,00 e che qualora all'esito della fatturazione effettiva del saldo per l'anno 2020 risultasse che residuano risorse destinate alle riduzioni in favore delle utenze non domestiche e domestiche disagiate così come stabilito dalla delibera n. 158/2020 di ARERA da una delle due tipologie, mentre nell'altra risultassero essere insufficienti, le risorse come ripartite con il presente atto potranno essere riattribuite all'altra tipologia di utenze, fermo restando il limite massimo complessivo di € 250.000;
- 8) di concedere per la grave emergenza epidemiologica da Covid -19 per l'anno 2020 un'esenzione per le utenze domestiche prevedendo un importo massimo di € 60.000,00, finanziate con risorse proprie di bilancio come di seguito:
 - di confermare per l'anno 2020 l'esenzione dal pagamento della tariffa per il 100% della parte fissa e variabile per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad €. 5.000,00, e stabilire l'esenzione dal pagamento del 100% della sola parte variabile per i restanti soggetti indicati all'articolo 57 bis, comma 2, del decreto 124/2019 e cioè i nuclei famigliari con uno dei seguenti requisiti:
 - ISEE fino a 8mila 265 euro;
 - ISEE fino a 20mila euro e almeno quattro figli a carico;
 - titolari di reddito o pensione di cittadinanza;

- un componente del nucleo familiare ha una malattia grave che richiede l'utilizzo di apparecchiature mediche indispensabili per il mantenimento in vita alimentate con energia elettrica.

con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 15 novembre 2020:

- a. riferita ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. A tale scopo e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio Tributi-TARI di questo Ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano ISEE uguale a zero, l'ammissibilità della domanda e' subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di competenza, che attesti che il soggetto ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione), e' richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedano la disponibilità del fondo previsto,
- b. la graduatoria degli aventi diritto verrà redatta sulla base del solo valore ISEE;
- c. a parità di indicatore ISEE sarà data la priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori a carico.

9) di concedere per la grave emergenza epidemiologica da Covid -19 per l'anno 2020 un'esenzione per le utenze non domestiche prevedendo un importo massimo di € 190.00,00, finanziate con risorse proprie di bilancio come di seguito:

001	Musei, bibliot., scuole, associazioni luoghi di culto	70%
002	Cinematografi e teatri	70%
004	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi sono esclusi i distributori di carburante	25%
005	Stabilimenti balneari	25%
006	Esposizioni, autosaloni	25%
007	Alberghi con ristorante	50%
008	Alberghi senza ristorante	50%
011	Uffici, agenzie, studi professionali sono esclusi gli studi professionali/professionisti, i medici /veterinari e le assicurazioni	25%
013	Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta sono esclusi gli esercizi che tra le attività hanno ferramenta, vendita computer e telefonia	70%
015	Negozi di filatelia, tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	70%
016	Mercati beni durevoli	25%
017	Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista	70%
018	Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettr., barb	50%
019	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
020	Attività industriali con capannoni di produzione	25%
021	Attività artigianali di produzione beni specifici	50%
022	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	70%
023	Mense, birrerie, amburgherie	70%
024	Bar, caffè, pasticceria	70%
030	Discoteche, night club	70%
07B	Agriturismi e affittacam. con somministr. pasti	50%
08A	Case vacanze, affittac. senza sommin. pasti	50%
08B	Agriturismi senza somministr. pasti	50%

10) di specificare che nelle riduzioni riportate nella tabella non sono inclusi gli esercizi che nel proprio codice ATECO ricomprendono le attività di seguito descritte:
dalla categoria 4 "Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi": sono esclusi i distributori di carburante

dalla categoria 11 "Uffici, agenzie, studi professionali": sono esclusi gli studi professionali/professionisti, i medici /veterinari e le assicurazioni;
dalla categoria 13 "abbigliamento, calzature, libreria , cartoleria, ferramenta": sono esclusi gli esercizi che tra le attività hanno ferramenta, vendita computer e telefonia: Di specificare che le riduzioni complessive della quota variabile non potranno superare il limite massimo del 90% della quota variabile ai sensi dell'art. 27 "Cumulo di riduzioni e agevolazioni" del vigente regolamento TARI approvato con delibera n. 56 del 30/07/2020 esecutiva ai sensi di legge;

- 11) di confermare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti;
- 12) di confermare la riduzione sulla quota variabile fino al 60% per le utenze non domestiche, di cui all'art. 24 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa, nel caso in cui il produttore dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di soggetti diversi dal Gestore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero stessa. Tale riduzione si applica sulla tassa annualmente dovuta, mediante agevolazione da concedersi per l'anno successivo, previa presentazione, entro il mese di febbraio, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero. La suddetta riduzione si applica sulla tariffa dovuta nel solo anno di richiesta, esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti;
- 13) di confermare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;
- 14) di confermare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;
- 15) di confermare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi di autocompostaggio mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui all'art. 22 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa, precisando che:
 - a. L'autocompostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico, compostiera a cassette, mediante buca nel terreno (concimaia) ed il compost prodotto è destinato all'autoconsumo come ammendante e non può essere conferito al servizio di raccolta rifiuti.
 - b. In quanto presupposto della riduzione della tassa l'utente è tenuto all'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio.
 - c. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo presso l'ufficio ambiente e avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
 - d. La predetta agevolazione è subordinata inoltre alle verifiche sulla corretta esecuzione del compostaggio effettuata mediante sopralluogo a campione nell'arco dell'anno; l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
 - e. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.
 - f. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ambiente

- 16)** di confermare nella misura del 90% la riduzione sulla quota variabile per le utenze domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;
- 17)** di confermare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;
- 18)** di confermare la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 19)** di confermare la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, nella misura del 60% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino;
- 20)** di confermare la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, nella misura del 90% per le unità immobiliari non utilizzate;
- 21)** di confermare la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;
- 22)** di specificare che le riduzioni complessive della quota variabile non potranno superare il limite massimo del 90% della quota variabile ai sensi dell'art. 27 "Cumulo di riduzioni e agevolazioni" del vigente regolamento TARI approvato con delibera n. 56 del 30/07/2020 esecutiva ai sensi di legge;
- 23)** di dare atto che ad oggi l'importo per agevolazioni e riduzioni per il Covid – 19 per l'anno 2020 stimate in € 250.000,00 trovano copertura già con le variazioni di bilancio approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2020 e che con le variazioni di bilancio approvate in data odierna la relativa spesa sarà allocata al titolo I della spesa alla missione 1 programma 4;
- 24)** di confermare le scadenze già stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 25/06/2020 di differimento termini di versamento tari, applicazione tariffe 2019 in acconto per emergenza Covid – 19 ratificata dal Consiglio Comunale con Delibera del Consiglio comunale n. 53 del 30/07/2020 esecutiva ai sensi di legge;
- 25)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Siena nella misura del 5%;
- 26)** di inviare ai sensi dell'art. 15-ter del dl 201/2011 al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale entro il 31 ottobre (slittamento del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni) gli atti ai fini dell'efficacia e di pubblicare altresì sul sito istituzionale di questo ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione separata con esito invariato, con n. 14 voti favorevoli e n. 2 Consiglieri astenuti (Calò, Di Gennaro),

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. ENRICO GALARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA ALICE FIORDIPONTI



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di conferma tariffe ed esenzioni applicate nel 2019 per l'anno 2020 e applicazione di ulteriori riduzioni per Covid-19 - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove (29) del mese di settembre l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 67 del 31/07/2018, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente e dai Dott. Baccelli David e Billi Paolo revisori procede alla verifica della proposta di deliberazione n. 1309/2020 avente ad oggetto: *"TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - CONFERMA TARIFFE ED ESENZIONI APPLICATE NEL 2019 PER L'ANNO 2020 E APPLICAZIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI PER COVID-19"*

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione n. 1309 del 28/09/2020 del Consiglio Comunale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267/2000;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva di tale tassa;
- l'art 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione della disciplina sulla TARI;
- che l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud non ha ancora approvato e trasmesso il Piano Finanziario, definito sulla scorta del corrispettivo del Servizio di Ambito 2020, da approvare con apposita delibera assembleare;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 31/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e documenti allegati;

VISTO il Regolamento comunale TARI approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO che l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, permette di confermare le stesse tariffe del 2019 anche per il 2020; e così procedendo approvare e determinare entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA, e ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni, a decorrere dal 2021;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 158/2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

CONSIDERATO che le riduzioni complessive della quota variabile non potranno superare il limite massimo del 90% della quota variabile ai sensi dell'art. 27 "Cumulo di riduzioni e agevolazioni" del vigente regolamento TARI approvato con delibera n. 56 del 30/07/2020 esecutiva ai sensi di legge;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 1309 del 28/09/2020 avente ad oggetto: " TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - CONFERMA TARIFFE ED ESENZIONI APPLICATE NEL 2019 PER L'ANNO 2020 E APPLICAZIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI PER COVID-19".

Colle di Val d'Elsa, 29/09/2020

p. IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Caprili Alessandro

Dott. Baccelli David

Dott. Billi Paolo

PUNTO 6

Passiamo al punto numero 6 che riguarda la Tari, conferma tariffe ed esenzioni applicate nel 2019 per l'anno 2020 e applicazioni di ulteriori riduzioni per Covid 19, qui lascio sempre la parola al sindaco allora, prego.

Sindaco Donati

Allora è chiaro che questo è un punto molto importante, una delibera molto importante anche aspettata dai cittadini e dagli imprenditori, però prima di arrivare appunto a descrivere la delibera in sé per sé, vorrei fare un attimo, se avrete la pazienza di ascoltarmi, un pò di storia di come siamo arrivati a determinare il piano economico finanziario e poi i corrispondenti corrispettivi e poi appunto alla fine la Tari, che è pagata dai singoli individui, perché questo percorso non è indifferente rispetto a quello appunto che andremo a pagare. Allora noi bisogna tener conto che per la determinazione della Tari e quindi per la determinazione di quello che avviene in bolletta è stato adottato un metodo di calcolo che parte prima dal calcolo da parte del gestore del piano economico finanziario, che mette insieme appunto tutti i costi del proprio servizio poi questo piano finanziario viene revisionato e poi viene sottoposto al calcolo effettuato con metodo Arera. Il metodo Arera è in vigore da quest'anno, che cos'è l' Arera, è l'agenzia di regolazione dell'energia e delle reti ambientali tra i quali appunto anche rifiuti. Il metodo Arera è andato a sconvolgere ciò che veniva fatto fino all'anno scorso, che era un metodo diverso, era un metodo che veniva dettato dall' Ato. Lo dico anche questo perché appunto ricordo nel consiglio scorso c'è stata un'ampia discussione sulle funzioni e sull'ambito. Che cosa faceva l'Ato, applicava fino all'anno scorso un contratto di servizio quindi la tariffa, il pef e il corrispettivo calcolati in base a un contratto di servizio e si basava su costi standard, quindi in questo modo il piano economico finanziario veniva calmierato perché doveva essere rispettato un contratto ben definito e quindi con oscillazioni che potevano esserci ma l'Ato e quindi alla fine il cittadino sapeva in maniera più chiara, più certa quanto avrebbe dovuto pagare. Da quest'anno invece è stato introdotto un metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti, chiamato Mtr dell'arera. Che cosa fa questo metodo integrato, che cosa ha chiesto di fare l'Arera? Ha chiesto di far fare due modifiche sostanziali: una è quella di non utilizzare più il contratto di servizio, ma di basare il piano economico finanziario e quindi il corrispettivo che ogni comune deve pagare in base esclusivamente al bilancio del gestore, quindi nel caso nostro, nello specifico in base al bilancio di Sei, quindi se il bilancio di Sei Toscana è un bilancio buono, perché Sei Toscana ha avuto una gestione oculata, se non ci sono stati sprechi, se non ci sono stati, se non ci sono perdite all'interno del bilancio, bene, si potrebbe avere in generale possiamo calcolare un piano economico finanziario un corrispettivo ridotto; viceversa se il gestore e nel caso specifico Sei Toscana invece non ha un bilancio florido o se ci sono delle spese eccessive come per esempio i costi generali di gestione o altre o altre perdite, l'Arera obbliga i comuni, cosa che non succedeva prima, a ripianare attraverso il corrispettivo questi costi ulteriori, ed è quello che è successo quest'anno, quindi il calcolo effettuato obbligatoriamente attraverso il metodo Arera ha portato ad un incremento dei corrispettivi, che chiaramente si riflette anche sull'incremento della Tari 2020, sto parlando del 2020 oltre ad andare diciamo quindi a toccare un pò le tasche di ciascuno di noi, che cosa fa questo tipo di delibera dell'Arera? Va a disincentivare una gestione virtuosa da parte del gestore, perché è chiaro che il gestore sapendo a priori che non avrà problemi qualsiasi cosa faccia, avrà a disposizione appunto una possibilità di ripianare costi generali oppure eventualmente perdite, chiaramente non è incentivato ad una gestione virtuosa e questo è secondo me un grandissimo regalo, fatto da parte di Arera al gestore. Il secondo punto riguarda quello il cosiddetto sharing, allora lo sharing che cos'è? E' la condivisione dei ricavi che la società di gestione effettua, dei ricavi che la società di gestione ha nella vendita delle materie

prime, seconde ai consorzi. E' una cifra che percentualmente relativamente piccola rispetto al totale però sono comunque circa 10 milioni di materiale plastico, metalli, vetro, carta, eccetera eccetera che vengono venduti ai consorzi di recupero quindi a consorzi del Conai. Di questi 10 milioni che prima andavano interamente a ridurre la tari, quindi ritornavano i cittadini e quindi erano anche una partita incentivante per il recupero, per il riciclo dei nostri rifiuti, una parte sostanziosa ritorna al gestore quindi altro regalo fatto da Arera al gestore. In tutto questo Ato non c'entra assolutamente niente, anzi si sta battendo affinché queste cose e queste delibere vengano modificate, quindi noi abbiamo 6 milioni in più per il calcolo del corrispettivo, più 3 milioni in più che dovremmo pagare naturalmente a livello generale di Ato per questo sharing, cioè per questa fetta di ricavi, che devono essere forzatamente ceduti a Sei, nel caso specifico, quindi noi siamo passati da avere un pef e quindi un corrispettivo che calcolato con il metodo Ato, usato fino dell'anno scorso aveva una riduzione di circa il 6% e quindi ci ritroviamo il 6% in meno nella tariffa, nella bolletta Tari. Siamo passati ad avere un lievissimo aumento e quindi si è azzerato tutto questo guadagno che pur poco che fosse io ammetto che il 6% calcolato con il metodo dell'Ato dell'anno scorso di guadagno rispetto all'anno precedente era poca cosa rispetto a quello che abbiamo sempre detto ad un generale impoverimento del servizio, al peggioramento, al fatto che siamo stati tre mesi chiusi e così via, però il 6% per noi valeva comunque 225 mila euro, cioè quasi una la stessa cifra che poi come Comune dobbiamo mettere per le riduzioni e quindi questo è una problematica estremamente attuale, c'è stato una amplissima e profonda, e anche accesa discussione all'interno dell'Ato. L'Ato farà valere a nome dei comuni tutti i suoi diritti per tornare indietro rispetto a questo tipo di calcolo, che naturalmente anche non permette più di incentivare la raccolta differenziata, perché se uno fa la raccolta differenziata e poi non usufruisce dei benefici penso che diciamo sia il più forte disincentivo, quindi noi stiamo facendo la battaglia contro le delibere di Arera e al momento per quest'anno, siccome avevamo la possibilità, scegliamo di utilizzare il corrispettivo, il piano economico finanziario del 2019 quindi noi avremo partiremo da una base che è identica a quella dell'anno scorso poi quando adotteremo il nuovo piano economico finanziario, quando Sei adotterà il nuovo piano economico finanziario e adotteremo un nuovo corrispettivo vedremo che cosa fare, in quanto diluire gli eventuali incrementi che ci saranno delle tariffe quindi dal prossimo anno, quindi per quest'anno noi adottiamo esattamente lo stesso pef del 2019, perché per lo meno questo, almeno questo di vantaggio abbiamo avuto la possibilità di adottarlo in vista appunto di questa variazione e per il covid quindi una volta detto questo passiamo alla delibera stessa. E' chiaro che sempre attraverso una delibera Arera è differente dalla mtr una delibera, la delibera 185, Arera fissa la modalità di sconto a causa del covid, solo della parte variabile della tariffa non domestica, quindi per quanto riguarda la tariffa domestica rimarrà tutto uguale rispetto all'anno scorso, con degli incentivi, con dei vantaggi che ora vi spiegherò. Per quanto riguarda la parte non domestica l'Arera fissa diciamo la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa. E' chiaro che il 25% della parte variabile della tariffa corrisponde ai tre mesi di chiusura, ai tre mesi di lockdown, però è anche chiaro che questa diciamo riduzione non è sufficiente per tutta una serie di attività, che oltre aver subito il lockdown, hanno anche subito tutta una serie di svantaggi di tipo economico, che si sono protratti ben oltre il lockdown, quindi con questa delibera noi impegniamo 250 mila euro, di cui 190 mila vanno ad ulteriormente ridurre la parte variabile per le categorie che sono poi definite, anche queste dall'Arera. Categorie che hanno subito maggiormente il lockdown, quindi 190 mila euro vengono messe quindi per la parte non domestica, mentre 60 mila euro verranno destinate agli sgravi per le utenze domestiche disagiate, andando a raddoppiare il fondo che era stato stanziato l'anno scorso, siamo passati da 30 mila euro a 60 mila euro per le utenze domestiche disagiate e in più vengono utilizzate risorse per 190 mila euro per quelle categorie di utenze non domestiche, quindi per imprenditori, artigiani, negozianti e ristoratori, eccetera eccetera, come vedremo che sono quelli per i quali, noi possiamo adottare, in funzione dalle delibere Arera 185 del 2020, una riduzione, quindi in questo caso noi

abbiamo ora questa tabella ,è diciamo un pò lunga, evito di leggerla tutta, ma credo che sia importante, che siamo passati, dal 25 al 70% di riduzione della parte variabile della tariffa non domestica per una serie di categorie che aspettavano da tanto questa misura, quindi negozi in generale, filatelia, tessuti, eccetera eccetera, attività artigianali, quali parrucchieri, barbieri, estetista, attività artigianali quali falegname, idraulico, fabbro hanno ottenuto una riduzione del 50%; le attività, i ristoranti, le trattorie e osterie, pizzerie 70%, mense birrerie 70%; bar, caffè, pasticcerie 70%; musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 70%; cinematografhi, teatri, 70%. Ripeto questi hanno avuto una riduzione del 70% sulla tariffa variabile. Altre categorie come alberghi e ristoranti, con ristoranti, alberghi senza ristoranti, attività artigianali con produzione di beni specifici, agriturismo eccetera, eccetera hanno preso, hanno ottenuto una riduzione del 50%, quindi rispetto, tutti gli altri hanno avuto una riduzione del 25% che è la riduzione richiesta da Arera. E' chiaro che queste riduzioni sono state possibili perché l'amministrazione ha impegnato queste risorse per la riduzione e su questo non ci piove. Sono purtroppo risorse solo dell'amministrazione, vediamo un pò se come diceva appunto l'assessore Nardi nel prossimo futuro anche il governo potrà riconoscere almeno quella parte, almeno quel 25% spalmato su tutti, che fa parte di una delibera, di una sua autorità governativa, che ci obbliga appunto a fare questo. E' chiaro anche che appunto tutti questi soldi sono stati trovati all'interno delle pieghe del bilancio e per questo diciamo così come per i soldi e così come per le risorse di cui parleremo più tardi, è chiaro che è stato anche importantissimo fare tutta una serie di scelte, fatte a maggio, come quella appunto della rimodulazione dei mutui che è stata appunto effettuata nel periodo Covid. Grazie mille.

Presidente Galardi:

Apriamo la discussione quindi se ci sono interventi, consigliere Di Gennaro.

Consigliere Di Gennaro:

Volevo chiedere al Sindaco allora questi importi massimi, che diciamo sia 190 mila euro per le utenze non domestiche, i 60mila euro per diciamo coloro che hanno una situazione, un indicatore isee al di sotto di una certa soglia, sono qui si dice come importo massimo, ma che succede se avete fatto una proiezione, naturalmente qui ci sono dei coefficienti di abbattimento il 70%, ma che cosa succede? Avete fatto una previsione che con quelle cifre si rientra comunque per ristorare tutti quanti?

Sindaco Donati:

Certo è stata fatta una simulazione, chiaramente non siamo andati al centesimo, nel senso ci siamo tenuti un piccolissimo margine e poi nel capitolo credo che ci siano stanziati siamo stati impegnati un pò di più sono 260 rispetto ai 250 diciamo che sono riportate in delibera proprio per lasciarci un margine diciamo nel caso in cui ci siano delle necessità superiori rispetto alla simulazione. La simulazione non è semplice da fare perché, è chiaro che all'interno di ogni categoria ci sono condizioni molto diverse, però insomma quello abbiamo fatto quello che era che c'era possibile fare.

Consigliere Di Gennaro:

Sì appunto quindi si pensa di dare ristoro a tutti quanti, non è chi prima arriva meglio alloggia.

Sindaco Donati:

No, questo vale per tutti, ribadisco appunto in caso, a scanso di equivoci, ci siamo lasciati un margine nel caso in cui ci siano o necessità superiori.

Consigliere Di Gennaro:

Detto questo diciamo faccio già anche, il voto sarà diciamo in questo caso ci asteniamo naturalmente lodando anche in ogni caso diciamo questa deliberazione, questa presa di posizione dell'amministrazione.

Presidente Galardi:

Ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Consigliere Pazzagli.

Consigliere Pazzagli:

Una dichiarazione di voto un pò articolata, partendo dall'assoluta valutazione negativa di quello che ha deliberato l'Arera proprio per le idee, per i valori che ha espresso il sindaco soprattutto nella disincentivazione della raccolta differenziata quindi da parte nostra su questo c'è veramente una assoluta contrarietà, e poi esprimo un parere di sintesi anche su quello che sono tutte le attività dell'amministrazione. quindi esprimo o leggo per essere sicuro di ricordarmi tutto: "A nome di tutto il gruppo che rappresento e mio, l'apprezzamento per la gestione della pandemia da parte del governo della Regione Toscana e nello specifico per ripercorrere l'attento lavoro fatto dal Sindaco e dalla Giunta per fronteggiare l'emergenza dettata da una crisi sanitaria che nessuno avrebbe mai immaginato di dover fronteggiare. Il comune di Colle ha saputo fin da subito mettere in campo un'attenta gestione di difesa al fenomeno epidemiologico, con un'attenta gestione delle finanze e delle risorse disponibili. Questo è stato possibile grazie all'importante aiuto della comunità cittadina, delle associazioni che a vario titolo la rappresentano, al senso del dovere, di responsabilità e allo spirito di sacrificio dei dipendenti dell'amministrazione, al supporto delle forze dell'ordine e al coordinamento con gli altri organi di governo del nostro territorio: Prefettura, Questura e Provincia, all'aiuto della Regione e del Centro di coordinamento, il Coordinamento regionale della Protezione civile, ma soprattutto grazie alla capacità della Giunta di saper gestire la macchina organizzativa. Sono stati mesi difficili e purtroppo tutti i dati che emergono ci fanno guardare con preoccupazione ai prossimi mesi per la possibile diffusione del covid. E' opportuno in questa sede ricordare quanto è stato fatto nei mesi scorsi per la gestione della emergenza epidemiologica in corso. Un intervento rilevante per l'amministrazione, che l'amministrazione ha messo in atto sono i 250 mila euro di agevolazioni in esenzioni della Ttari per utenze non domestiche, nuclei familiari in difficoltà. Un accento va messo sullo stanziamento di circa 150 mila euro per l'acquisto di beni e servizi destinati alla gestione del covid e sulla scelta di individuare circa 200 mila euro per contributi a sostegno di attività economiche e produttive, di famiglie e di associazioni del nostro Comune. A ciò si aggiungono risorse stanziare a Luglio per circa 100 mila euro di contributi alle associazioni sportive comunali, scelte che soprattutto su questo tema sottolineano la nostra vicinanza all' associazionismo sportivo e rappresentano non solo un sostegno alle singole attività ma anche un riconoscimento del lavoro svolto sul piano sociale. A tutte le associazioni si sono messe a disposizione della comunità tutta, indirizziamo un nostro immenso grazie per lo straordinario gesto di solidarietà fornito nonostante la situazione di pericolo. Per volontà dell'amministrazione nelle scorse settimane sono state organizzate distribuzioni porta a porta di mascherine messe a disposizione dal Comune e più di recente sono state distribuite alla popolazione colligiana ulteriori 10.000 mascherine circa. Torniamo alle risorse stanziare: 100 mila

euro destinate alle attività produttive di Colle, 50.000 alle famiglie, che si aggiungono alle risorse del Governo e della Protezione civile per la distribuzione dei buoni per la spesa alle famiglie. Siamo stati l'unico Comune dell'area della Val d'Elsa a riuscire a coprire tutte le richieste avute e valutate idonee ed ad organizzare la successiva distribuzione per la fascia A, quella più colpita dagli effetti della crisi. Grande attenzione anche verso le scuole nel nostro Comune, a luglio infatti abbiamo inserito le risorse più di 200 mila euro per realizzare i lavori alle strutture scolastiche, per adeguare gli spazi scolastici all'emergenza covid. C'è rammarico perché alcuni lavori sono ancora in corso, ma anche su questo fronte lo sforzo è stato enorme con tanti lavori che hanno riguardato ogni plesso scolastico presente a Colle. Per concludere, da parte nostra riconosciamo il merito alla Giunta per le scelte fatte, l'impegno del Comune per contrastare il covid è stato intenso e continuo e non si esaurirà nei prossimi mesi. E' necessario un ragionamento complessivo per valutare l'operato svolto, analizzando con la maggiore attenzione quanto fatto e quanto, per ovvie limitazioni di risorse è rimasto fuori. Noi ovviamente esprimiamo un voto favorevole e rivendichiamo le iniziative intraprese, misure straordinarie per una situazione straordinaria, grazie.

Consigliera Sottili:

Grazie Presidente. Visto l'intervento assolutamente in tanti punti lasciamelo dire fuori luogo, perché insomma non trattava della Tari e quindi sei andato proprio in autocelebrazione, a parte questo, il mio voto sarà favorevole, apprezzo chiaramente moltissimo il fatto che ci sia una riduzione per le utenze non domestiche, che si sia previsto questo importo sostanzioso, che le tariffe del 2019 rimangano le stesse anche per il 2020. Non volevo intervenire ma approfitto di questo perché d'altra parte il consigliere della maggioranza è andato completamente fuori tema e quindi io mi sento in diritto di dire una cosa che riguarda in un certo qual modo l'emergenza che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto e le varie tariffe barra bollette. Volevo mettere a conoscenza tutto il consiglio comunale che l'acquedotto del Fiora che è una partecipata del Comune, seppur in minima percentuale, sta mandando a tutte le famiglie di Colle indistintamente, e non credo che non lo abbiate notato, delle bollette per il consumo dell'acqua già da qualche mese prima dell'inizio del lockdown, di solito il doppio di quelle dell'anno prima, se non il triplo, stanno arrivando e stanno continuando ad arrivare, quindi io chiedo ufficialmente che questa Giunta si faccia carico di una specie di indagine. Io ho scritto all'acquedotto del Fiora tramite anche un avvocato per capire e ho segnalato tutte le famiglie che mi hanno fatto segnalazione, però naturalmente le risposte non sono state per niente esaustive e non è possibile che i consumi siano raddoppiati barra triplicati rispetto all'anno scorso quindi questa cosa è successa in concomitanza credo con il cambiamento dei contatori perché hanno cambiato i contatori quindi io invito tutti noi a fare, a mettere in atto una sorta di vigilanza, di interrogazione in qualche maniera alla società, perché è un argomento importante le bollette ve lo assicuro sono stratosferiche, grazie.

Presidente Galardi:

Ci sono altre dichiarazioni?

Consigliere Pazzagli:

In una sede politica l'analisi delle attività fatte ed evidenziare quello che a nostro avviso ha portato e ha consentito di andare a fare queste riduzioni non so se è un'autocelebrazione.

Consigliera Sottili:

Scusa non mi pare perché, abbi pazienza, hai parlato di scuola, hai parlato di buoni spesa, che c'entravano con la Tari?

Consigliere Pazzagli:

Tutte le operazioni fatte sono state frutto di un equilibrio..

Consigliera Sottili:

Qui si sta votando una proposta di deliberazione sulla Tari, che cosa c'entra?

Presidente Galardi:

Io no, silenzio, mi trovo costretto a intervenire qui per placare questa discussione, ora qui c'è stata una dichiarazione di voto che è partita da lontano sicuramente, però un argomento che ha tirato fuori la consigliera Sottili che non c'entrava col punto in esame, ora io ho dato la possibilità di rispondere, però poi se si crea una discussione ovviamente che sfugge, non mi sembra, non mi sembra il caso.

Sindaco Donati:

Va bene, io volevo solo rispondere a questa cosa per prendere l'impegno di, forse l'avevo già ridetto, però magari lo ridico allora, si prende l'impegno come Giunta di verificare questa cosa, devo dire che spesso abbiamo un punto di osservazione piuttosto limitato, io per esempio, a me questa cosa a me non mi è successa, non è successa a nessuno di quelli che conosco e non ho ricevuto segnalazioni di questo tipo, però ecco magari anche avendo semmai nominativi specifici.

Presidente Galardi:

Ha chiesto il consigliere Calò la dichiarazione di voto.

Consigliere Calò:

Buonasera a tutti, la mia dichiarazione di voto sarà di astenermi, anche se non ho capito male i soldi messi dall'amministrazione sono solo 250mila euro giusto? Tendo a precisare che questi soldi sono dei cittadini che ritornano ai cittadini, grazie.

Presidente Galardi:

Consigliere Andreucci.

Consigliere Andreucci:

Buon pomeriggio. Sì, semplicemente parto anch'io da lontano, nel mille e novecento, no scherzo. E' una battuta, no ognuno parte da lontano poi, mi garba partire anche da lontano. No il nostro voto sarà favorevole. Una punta di, quanto siete bravi ad autocelebrarvi, invece dovrebbe essere la spinta per far meglio, tutti anche lei Sindaco, anche te Sindaco, siete bravissimi, va bene. Guarda come mi guardano male, mi guardano malissimo, però si vota a favore quindi non replicate sennò si cambia voto, ecco grazie.

Presidente Galardi:

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto io passerei alla votazione, a questo punto. No ora si parte tutti da vicino.

Favorevoli? Tutti i gruppi di maggioranza, Movimento 5 stelle, SiAmo Colle, Su per Colle.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Io Cambio, il gruppo della Lega.

Per l'immediata eseguibilità ripetiamo le operazioni di voto.

Favorevoli? Tutti i gruppi di maggioranza, Movimento 5 stelle, SiAmo Colle, Su per Colle.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Io Cambio e Lega.



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1309/2020**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1309/2020

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - CONFERMA TARIFFE ED ESENZIONI APPLICATE NEL 2019 PER L'ANNO 2020 E APPLICAZIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI PER COVID-19

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 30/09/2020 **N. 96 DEL 30/09/2020**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - CONFERMA TARIFFE ED ESENZIONI APPLICATE NEL 2019 PER L'ANNO 2020 E APPLICAZIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI PER COVID-19.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 09/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. FIORDIPONTI M.ALICE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)